

**STATUTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY
IN VIGORE**

ARTICOLO 1

Denominazione

1.- La presente Organizzazione è denominata Multidistretto 108 ITALY della "The International Association of Lions Clubs", d'ora in poi denominato "Multidistretto".

2.- Il Multidistretto è disciplinato dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione Internazionale dei Lions Club, dalle norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione Internazionale nonché, in quanto compatibili, dalle norme del presente Statuto e Regolamento.

3.- Il Multidistretto ha sede presso la Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 2

Appartenenza

1.- Il Multidistretto è composto dai Lions Club operanti in Italia, riconosciuti dal Lions Clubs International.

2.- Ogni Lions Club è un'associazione di persone maggiorenni, di ottima moralità e che godono di riconosciuta buona reputazione nella loro comunità.

3.- I Lions Club che compongono il Multidistretto sono riuniti in Subdistretti, denominati anche più semplicemente Distretti, i cui confini territoriali sono stati adottati da un congresso del Multidistretto ed approvati dal Consiglio di Amministrazione del Lions Clubs International.

4.- Ciascun Distretto è contraddistinto da una delle lettere di cui è composto la parola ITALY, preceduta dal numero 108 e seguita da altra indicazione specificativa.

ARTICOLO 3

Scopi

1.- Fornire una struttura amministrativa al servizio dei Lions Club al fine di promuovere gli scopi e le finalità dell'Associazione nel Multidistretto e di coordinare iniziative di rilevanza multidistrettuale.

2.- Promuovere e coordinare iniziative dei Lions Club di raccolta di fondi a livello nazionale in caso di pubbliche calamità.

3.- Sviluppare la vocazione internazionale dell'Associazione e diffondere nella pubblica opinione la conoscenza dello spirito del servizio lionistico.

4.- Promuovere la collaborazione fra i Club per la realizzazione di iniziative di servizio e di utilità sociale a favore di terzi, senza fini di lucro e nel rispetto della libertà e pari dignità dei Club associati.

5.- Promuovere i programmi relativi ai campi ed agli scambi giovanili.

6.- Il Multidistretto non ha scopo di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere ripartiti o divisi, neanche indirettamente. Nel caso di scioglimento, ogni attività patrimoniale residua dovrà essere destinata ad utilità sociale.

**MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEL
CONGRESSO DI MONTECATINI TERME 2010**

ARTICOLO I

Denominazione

1.- La presente Organizzazione è denominata Multidistretto 108 ITALY della "The International Association of Lions Clubs", d'ora in poi denominato "Multidistretto".

2. Il Multidistretto è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Internazionale dei Lions Club, dalle norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione Internazionale nonché, in quanto compatibili, dalle norme del presente Statuto e ~~Regolamento.~~

3.- Il Multidistretto ha sede presso la Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 2

Appartenenza

1.- Il Multidistretto è composto dai Lions Clubs operanti in Italia, riconosciuti dal Lions Clubs International **la cui durata è illimitata.**

2.- Ogni Lions Club è un'associazione di persone maggiorenni, di ottima moralità e che godono di riconosciuta buona reputazione nella loro comunità.

3.- I Lions Club che compongono il Multidistretto sono riuniti in Subdistretti, denominati anche più semplicemente Distretti, i cui confini territoriali sono stati adottati da un congresso del Multidistretto ed approvati dal Consiglio di Amministrazione del Lions Clubs International.

4.- Ciascun Distretto è contraddistinto da una delle lettere di cui è composta la parola ITALY, preceduta dal numero 108 e seguita da altra indicazione specificativa.

ARTICOLO 3

Scopi

1.- Fornire una struttura amministrativa al servizio dei Lions Club al fine di promuovere gli scopi e le finalità dell'Associazione nel Multidistretto e di coordinare iniziative di rilevanza multidistrettuale.

2.- Promuovere e coordinare iniziative dei Lions Club di raccolta di fondi a livello nazionale in caso di pubbliche calamità.

3.- Sviluppare la vocazione internazionale dell'Associazione e diffondere nella pubblica opinione la conoscenza dello spirito del servizio lionistico.

4.- Promuovere la collaborazione fra i Club per la realizzazione di iniziative di servizio e di utilità sociale a favore di terzi, senza fini di lucro e nel rispetto della libertà e pari dignità dei Club associati.

5.- Promuovere i programmi relativi ai campi e agli scambi giovanili.

6.- Il Multidistretto non ha scopo di lucro. **Le sue entrate sono costituite dai contributi dei Clubs associati e di terzi, rimborsi derivanti da convenzioni nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'eventuale attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto e**

ARTICOLO 4

Officer

1.- Gli Officer di questo Multidistretto sono i componenti del Consiglio dei Governatori del Multidistretto.

ARTICOLO 5

Organi del Multidistretto

1.- Sono Organi del Multidistretto
a) l'Assemblea dei Delegati al Congresso del Multidistretto
b) il Consiglio dei Governatori
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 6

Assemblea dei Delegati

1.- L'Assemblea dei Delegati è l'Organo sovrano del Multidistretto. Essa è composta dai Lions delegati dai rispettivi Lions Club, in regola, appartenenti al Multidistretto.

ARTICOLO 7

Consiglio dei Governatori

1.- Composizione
Il Consiglio dei Governatori è formato dai Governatori dei Distretti componenti il Multidistretto e dal suo Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto su ogni

per il raggiungimento degli scopi associativi.

Gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere ripartiti o divisi, neanche indirettamente, **durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

Nel caso di scioglimento, ogni attività patrimoniale residua dovrà essere destinata ad utilità sociale, **sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

ARTICOLO 4

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale dal 1° luglio al 30 giugno successivo.

Al Congresso nazionale di cui al successivo articolo 10 dovrà essere presentato il Rendiconto patrimoniale e finanziario relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno dell'anno precedente.

Il rendiconto, dal quale dovranno risultare con chiarezza e precisione tutte le entrate e le uscite, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio, suddivise per voci analitiche, sarà discusso ed approvato secondo le apposite norme regolamentari.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 5

Officer

1.- Gli Officer di questo Multidistretto sono i componenti del Consiglio dei Governatori del Multidistretto.

2- La loro opera è prestata a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese anticipate ed autorizzate.

ARTICOLO 6

Organi del Multidistretto

1.- Sono Organi del Multidistretto
a) l'Assemblea dei Delegati al Congresso del Multidistretto
b) il Consiglio dei Governatori
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 7

Assemblea dei Delegati

1.- L'Assemblea dei Delegati è l'Organo sovrano del Multidistretto. Essa è composta dai Lions delegati dai rispettivi Lions Club, in regola, appartenenti al Multidistretto.

ARTICOLO 8

Consiglio dei Governatori

1.- Composizione
Il Consiglio dei Governatori è formato dai Governatori dei Distretti componenti il Multidistretto e dal suo Presidente.
Ciascun componente ha diritto ad un voto su ogni

questione che richieda decisione consiliare.
Possono partecipare, senza diritto al voto, i past Presidenti Internazionali e gli Officer Internazionali in carica, che siano soci in regola di un Club del Multidistretto.

2.- Officer

a.- Gli Officer Esecutivi del Consiglio sono: il Presidente del Consiglio dei Governatori, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

b.- Il Presidente del Consiglio dei Governatori viene eletto tra i Governatori in carica che stanno completando il mandato dai Governatori Distrettuali eletti, in una riunione appositamente convocata dal Presidente del Congresso Multidistrettuale nell'ultimo giorno dei lavori.

c.- Il Consiglio dei Governatori, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, al quale è affidata la gestione. Nella stessa riunione il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, il Comitato Finanze con il compito di collaborare con il Tesoriere Multidistrettuale alla formazione dei documenti preventivi e consuntivi e di controllarne gli scostamenti.

3.- Poteri

Il Consiglio dei Governatori ha:

a.- la giurisdizione ed il controllo nei confronti di tutti gli Officer ed i componenti del Consiglio dei Governatori nell'esercizio delle loro funzioni, su tutte le Commissioni e Comitati e su tutte le altre riunioni del Multidistretto.

b.- la gestione ed il controllo dei beni, degli affari e dei fondi del Multidistretto.

Non può assumere alcun impegno che possa dar luogo ad uno squilibrio o passività di bilancio in qualsiasi anno sociale.

c.- la piena giurisdizione, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale, quando autorizzato dalle disposizioni di detto Consiglio e dalle norme di procedura stabilite dallo stesso, nell'esaminare e decidere qualsiasi controversia di carattere statutario di rilevanza multidistrettuale, sollevata da uno o più Distretti, Lions Club o soci di Lions Club.

ARTICOLO 8

Il Presidente del Consiglio dei Governatori

1.- Ha la legale rappresentanza del Multidistretto di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita gli affari correnti, presiede il Consiglio dei Governatori e l'Assemblea dei Delegati. Convoca l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio e qualunque altra riunione deliberata dal Consiglio.

ARTICOLO 9

Congresso del Multidistretto

1. Data e luogo

Ogni anno, almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso Internazionale, si tiene il Congresso del Multidistretto in una località scelta nel corso del Congresso del secondo anno precedente e ad una data ed ora fissate dal Consiglio dei

questione che richieda decisione consiliare.

Possono partecipare, senza diritto al voto, i past Presidenti Internazionali e gli Officer Internazionali in carica, che siano soci in regola di un Club del Multidistretto.

2.- Officer

a.- Gli Officer Esecutivi del Consiglio sono: il Presidente del Consiglio dei Governatori, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

b.- Il Presidente del Consiglio dei Governatori viene eletto tra i Governatori in carica che stanno completando il mandato dai Governatori Distrettuali eletti, in una riunione appositamente convocata dal Presidente del Congresso Multidistrettuale nell'ultimo giorno dei lavori.

c.- Il Consiglio dei Governatori, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, al quale è affidata la gestione. Nella stessa riunione il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, il Comitato Finanze con il compito di collaborare con il Tesoriere Multidistrettuale alla formazione dei documenti preventivi e consuntivi e di controllarne gli scostamenti.

3.- Poteri

Il Consiglio dei Governatori ha:

a.- la giurisdizione ed il controllo nei confronti di tutti gli Officer ed i componenti del Consiglio dei Governatori nell'esercizio delle loro funzioni, su tutte le Commissioni e Comitati e su tutte le altre riunioni del Multidistretto.

b.- la gestione ed il controllo dei beni, degli affari e dei fondi del Multidistretto.

Non può assumere alcun impegno che possa dar luogo ad uno squilibrio o passività di bilancio in qualsiasi anno sociale.

c.- la piena giurisdizione, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale, quando autorizzato dalle disposizioni di detto Consiglio e dalle norme di procedura stabilite dallo stesso, nell'esaminare e decidere qualsiasi controversia di carattere statutario di rilevanza multidistrettuale, sollevata da uno o più Distretti, Lions Clubs o soci di Lions Clubs.

ARTICOLO 9

Il Presidente del Consiglio dei Governatori

1.- Ha la legale rappresentanza del Multidistretto di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita gli affari correnti, presiede il Consiglio dei Governatori e l'Assemblea dei Delegati. Convoca l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio e qualunque altra riunione deliberata dal Consiglio.

ARTICOLO 10

Congresso del Multidistretto

1. Data e luogo

Ogni anno, almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso Internazionale, si tiene il Congresso del Multidistretto in una località scelta nel corso del Congresso del secondo anno precedente e ad una data ed ora fissate dal Consiglio dei

Governatori.

2. Formula per il calcolo dei delegati di Club

a.- Ogni Club debitamente omologato ed in regola nei confronti del Lions International e del suo Distretto ha diritto ad ogni Congresso di questo Multidistretto ad un delegato e ad un supplente per ogni dieci soci, o frazione non inferiore a cinque, che siano stati iscritti per almeno un anno ed un giorno, così come indicato dai registri dell'Ufficio Internazionale al primo giorno del mese precedente quello in cui si svolge il Congresso.

b.- Ogni Past Governatore, socio in regola di un Club in regola è di diritto delegato al Congresso, in eccedenza alla quota del Club di appartenenza.

c.- In ogni caso, ogni Club omologato ed in regola ha diritto ad almeno un delegato ed un supplente.

d.- Ogni delegato certificato e presente di persona ha diritto ad un voto per ogni carica che deve essere assegnata e ad un voto per ogni proposta posta in votazione. Salvo quando diversamente stabilito, il voto della maggioranza dei delegati votanti su qualsiasi questione costituisce la decisione del Congresso.

e.- Il voto non è delegabile e gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete non sono computati nel numero dei votanti.

f.- In mancanza di specifiche disposizioni, ed in quanto compatibili, si applicano al Congresso le norme del Regolamento del Senato della Repubblica Italiana, riguardanti il funzionamento dell'Assemblea.

ARTICOLO 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1.- Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra i Lions che professionalmente esercitano l'attività di Revisori Contabili, dura in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

2.- Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione del Multidistretto, vigila sull'osservanza delle norme contabili del Multidistretto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire in apposito Libro.

ARTICOLO 11

Emendamenti

1. Procedura per gli emendamenti

Il presente Statuto può essere emendato esclusivamente in sede di Congresso Multidistrettuale con voto favorevole dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti e votanti, che non siano inferiori al 30% dei delegati registrati.

2.- Avviso

Gli emendamenti iscritti nell'ordine del giorno debbono essere previamente comunicati per iscritto ad ogni Club almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso annuale.

Governatori.

2. Formula per il calcolo dei delegati di Club

a.- Ogni Club debitamente omologato ed in regola nei confronti del Lions International e del suo Distretto ha diritto ad ogni Congresso di questo Multidistretto ad un delegato e ad un supplente per ogni dieci soci, o frazione non inferiore a cinque, che siano stati iscritti per almeno un anno ed un giorno, così come indicato dai registri dell'Ufficio Internazionale al primo giorno del mese precedente quello in cui si svolge il Congresso.

b.- Ogni Past Governatore, socio in regola di un Club in regola è di diritto delegato al Congresso, in eccedenza alla quota del Club di appartenenza.

c.- In ogni caso, ogni Club omologato ed in regola ha diritto ad almeno un delegato ed un supplente.

d.- Ogni delegato certificato e presente di persona ha diritto ad un voto per ogni carica che deve essere assegnata e ad un voto per ogni proposta posta in votazione. Salvo quando diversamente stabilito, il voto della maggioranza dei delegati votanti su qualsiasi questione costituisce la decisione del Congresso.

e.- Il voto non è delegabile e gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete non sono computati nel numero dei votanti.

f.- In mancanza di specifiche disposizioni, ed in quanto compatibili, si applicano al Congresso le norme del Regolamento del Senato della Repubblica Italiana, riguardanti il funzionamento dell'Assemblea.

ARTICOLO 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1.- Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra i Lions che professionalmente esercitano l'attività di Revisori Contabili, dura in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

2.- Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione del Multidistretto, vigila sull'osservanza delle norme contabili del Multidistretto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire in apposito Libro.

ARTICOLO 12

Emendamenti

1. Procedura per gli emendamenti

Il presente Statuto può essere emendato esclusivamente in sede di Congresso Multidistrettuale con voto favorevole dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti e votanti, che non siano inferiori al 30% dei delegati registrati.

2.- Avviso

Gli emendamenti iscritti nell'ordine del giorno debbono essere previamente comunicati per iscritto ad ogni Club almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso annuale.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

1. Emendamenti

Ogni emendamento entra in vigore il primo giorno dell'anno sociale successivo alla chiusura del Congresso in cui viene approvato, a meno che non sia diversamente specificato nello stesso emendamento.

2. Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno dell'anno sociale successivo al termine del Congresso del Multidistretto nel quale è stato adottato.

~~**ARTICOLO 12**~~

~~Entrata in vigore~~

~~1. Emendamenti~~

~~Ogni emendamento entra in vigore il primo giorno dell'anno sociale successivo alla chiusura del Congresso in cui viene approvato, a meno che non sia diversamente specificato nello stesso emendamento.~~

~~2. Statute~~

~~Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno dell'anno sociale successivo al termine del Congresso del Multidistretto nel quale è stato adottato.~~